GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 12 SETTEMBRE — NUM. 214

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: RR. decreti *numeri 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066 e 7067 (Serie 3ª), che separano i comuni di Celleno dalla sezione elettorale di Bagnorea (Roma), di Formello da Anguillara Sabazia (Roma), di Formigara da Gombito (Cremona), di Grotte Santo Stefano da Vitorchiano (Roma), di Latera da Gradoli (Roma), di Mentoulles da Roure (Torino), di Monte Romano da Corneto Tarquinia (Roma), di Monteverdi da Castagneto (Pisa) e di Roccaforzata da S. Giorgio sotto Taranto (Lecce)* — **Decreto ministeriale** *numero 7080 (Serie 3ª), che eleva dalla 4ª alla 3ª classe, per le competenze in materia di sanità marittima, la Delegazione di porto di Longobardi (Cosenza)* — **Decreto ministeriale** *che estende al comune di Aidone (Caltanissetta) le disposizioni legislative per impedire la diffusione della fillossera* — **Ministero della Guerra:** *Ammissione nei riparti d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti — Stato sanitario del Regio Esercito nel mese di luglio 1890* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avviso sui servizi postali marittimi — Avviso* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Smarrimento di ricevuta* — **Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti:** *Smarrimento di una fede di credito del Monte di pietà di Roma* — **Concorsi** — **Decreto prefettizio** *che autorizza il Ministero dei lavori pubblici all'occupazione di alcuni stabili* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi **dell' Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7059** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Celleno per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Bagnorea e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Celleno ha **113** elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Celleno è separato dalla Sezione elettorale di Bagnorea ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3º Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7060** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Formello per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Anguillara Sabazia e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Formello ha 122 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Formello è separato dalla Sezione elettorale di Anguillara Sabazia ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7061** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Formigara per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Gombito e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Formigara ha 128 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Formigara è separato dalla Sezione elettorale di Gombito ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7062** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Grotte Santo Stefano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Vitorchiano e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Grotte Santo Stefano ha 137 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Grotte Santo Stefano è separato dalla Sezione elettorale di Vitorchiano ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7063** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Latera per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Gradoli e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Latera ha 117 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Latera è separato dalla Sezione elettorale di Gradoli ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7064** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Mentoulles per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Roure e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Mentoulles ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Mentoulles è separato dalla Sezione elettorale di Roure ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 4° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7065** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Monte Romano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Corneto Tarquinia e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Monte Romano ha 112 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monte Romano è separato dalla Sezione elettorale di Corneto Tarquinia ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7066** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Monteverdi per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Castagneto e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Monteverdi dista dal Comune di Castagneto circa sedici chilometri e che le condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori di Monteverdi l'esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il Comune di Monteverdi ha 86 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Monteverdi è separato dalla Sezione elettorale di Castagneto ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Pisa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7067** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Roccaforzata per la sua separazione dalla Sezione elettorale di S. Giorgio sotto Taranto e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Roccaforzata ha 107 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roccaforzata è separato dalla Sezione elettorale di S. Giorgio sotto Taranto ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7080** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO:

Visto l'articolo 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) e la tabella n. 2 annessa al regolamento medesimo;

Presi gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno;

Determina quanto segue:

La Delegazione di porto di Longobardi, provincia di Calabria Citeriore (Cosenza) compartimento marittimo di Pizzo, è elevata dalla 4ª alla 3ª classe per le competenze in materia di sanità marittima.

E' conseguentemente modificata la tabella n 2 annessa al citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, li 23 agosto 1890.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Aidone, in provincia di Caltanissetta, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune Aidone, in provincia di Caltanissetta.

Il prefetto della provincia di Caltanissetta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei RR. carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle Dogane, agli ufficiali forestali, ai capistazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1890.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei riparti d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti — (Direzione generale leve e truppa). — 3 settembre.

Col 1° del p. v. novembre sono aperte le ammissioni nei plotoni allievi ufficiali di complemento e nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti.

I comandanti dei distretti faranno stampare e pubblicare il dì 20 settembre corrente, con le consuete norme, due manifesti conformi ai modelli annessi alla presente circolare.

Per tutte le operazioni inerenti all'ammissione degli aspiranti ai reparti e plotoni suddetti i comandanti dei distretti e dei corpi si atterranno alle norme contenute nei capi X e XI della nuova istruzione complementare del 20 agosto ultimo, che entrerà in vigore appunto col 1° novembre p. v., giorno fissato per l'apertura delle ammissioni.

Il numero degli allievi sergenti da ammettersi nei tre plotoni di cavalleria è limitato a 50 per ciascun plotone.

Il numero degli allievi sergenti da ammettersi nella compagnia di istruzione presso il 27° reggimento artiglieria è limitato a 80.

In tutti gli altri plotoni e reparti il numero è limitato.

Qualora alcun inscritto della leva in corso o studente ammesso a

ritardare il servizio si presenti al distretto, e non possa per una ragione qualsiasi essere ammesso in un reparto d'istruzione di allievi sergenti o di allievi ufficiali di complemento, sarà licenziato, salvo a lui l'obbligo di ripresentarsi poi allorchè sarà indetta la chiamata alle armi degli inscritti della leva sulla classe 1870.

Appena stampati i manifesti, i distretti invieranno una copia di ciascuno di essi a questo Ministero.

Il Ministro
E. BERTOLÈ-VIALE.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO
per le ammissioni nei reparti d'istruzione degli allievi sergenti

1. Col 1° del venturo mese di novembre sono aperte le ammissioni di allievi sergenti nelle seguenti città e presso i reggimenti sottoindicati.

Potranno essere ammessi sin dal detto giorno anche gl'inscritti di leva della classe 1870, la chiamata alle armi della quale avrà luogo più tardi.

Fanteria di linea.

Alessandria, 85 — Ancona, 88 — Bari, 80 — Bologna, 50 — Brescia, 33 — Cagliari, 4 — Caltanissetta, 69 — Caserta, 14 — Catania, 70 — Chieti, 27 — Cuneo, 81 — Firenze, 1 gr. — Gaeta, 90 — Genova, 26 — Girgenti, 12 — Livorno, 37 — Milano, 22 — Novara, 60 — Padova, 76 — Perugia, 20 — Piacenza, 43 — Ravenna, 10 — Roma, 15 — Salerno, 47 — Sassari, 3 — Torino, 71 — Venezia, 36 — Verona, 51

Bersaglieri.

Asti, 8 — Palermo, 3.

Alpini.

Brà, 2 — Mondovì, 1 — Conegliano, 7 — Torino, 3 — Ivrea, 4 — Verona, 6 — Milano, 5.

Cavalleria.

Firenze, 6 — Lodi, 4 — Santa Maria Capua, 8.

Artiglieria.

Acqui, 23 — Aquila, 18 — Brescia, 16 — Caserta (batt d'istruz.), 10 Milano, a cavallo — Palermo, 22 — Piacenza, 21 — Pisa, 7 — — Reggio Em., 15 — Roma (compagnia d'istruzione), 27 — Torino, da montagna — Venaria R. (batt. d'istruz.), 5 — Verona, 8.

Genio.

Casale, 2 — Firenze, 3 — Pavia, 1 — Piacenza, 4.

2. Possono in seguito a loro domanda, essere ammessi nei reparti d'istruzione suddetti:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e vogliano arruolarsi volontariamente;

b) i giovani riformati di leve precedenti, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma;

c) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato che chiedono la riammissione in servizio, e quelli di 2ª e 3ª che domandino il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria;

d) gl'inscritti di 1ª categoria della leva in corso;

e) i militari in servizio sotto le armi.

Nessuno può essere ammesso se abbia compiuto il 26° anno di età.

3. Per essere ammessi come allievi nei suaccennati reparti d'istruzione, gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere copiando lo stampato; avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui appartiene il reparto da essi scelto; aver tenuto sempre buona condotta; e, se aspirano ad entrare in un plotone del genio, conoscere le quattro operazioni d'aritmetica sui numeri interi e decimali.

4. Gli aspiranti che non siano già militari sotto le armi, devono presentarsi, con tutti i documenti di cui appresso, sia ai comandanti dei corpi, presso i quali sono istituiti i reparti d'istruzione da essi preferiti, sia a questo distretto militare, e possono, a loro richiesta, essere presi in sussistenza fino a che siano ultimate le pratiche che precedono la loro incorporazione.

5. I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti, sono i seguenti:

Per i volontari:

a) atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che l'aspirante sia cittadino del Regno, o tale considerato ai termini del Codice civile;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio dell'aspirante, da cui risulti che questi non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

e) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dev'essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del circondario rispettivo;

f) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Per i riformati alla leva:

il certificato d'esito di leva rilasciato dal sindaco e vidimato dal prefetto o sotto-prefetto ed i documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) e, se l'aspirante sia tuttora minorenne anche quello di cui alla lettera *f*) del precedente capoverso;

per i militari in congedo illimitato di 1ª 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed ove il militare di 3ª categoria non abbia ancora compiuto il 26° anno di età, anche l'atto di consenso di cui alla lettera *f*) del presente numero.

I militari di 2ª o di 3ª categoria dovranno inoltre presentare una copia autentica dell'atto di nascita.

Per gl'inscritti della leva in corso:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed anche quello della lettera *f*), se l'aspirante è minorenne.

Per i militari sotto le armi:

non occorre alcun documento, ma la domanda deve essere presentata al comandante del proprio reggimento.

6. Tutti i documenti di cui sopra sono soggetti alle tasse di bollo volute dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIV della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del 20 agosto 1890.

7. Il tempo utile per la domanda di ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti da parte di tutti gli aspiranti scade col giorno 31 dicembre p. v.

8. La ferma che gli aspiranti dovranno assumere è di cinque anni da passarsi tutta sotto le armi.

9. Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere quei plotoni la cui forza fosse per riuscire troppo esigua e di trasferire altrove gli ammessi nei plotoni troppo numerosi. In tal caso terrà possibilmente presenti i desideri dei giovani nel trasferirli ad altri corpi.

10. Per tutto quanto riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XI della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del 20 agosto 1890.

. . . . . 20 settembre 1890.

Il Comandante del Distretto.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO
per le ammissioni nei plotoni allievi ufficiali di complemento

1. Col 1° novembre p. v. sono aperte le ammissioni nei ploton allievi ufficiali di complemento.

Gl'inscritti della leva in corso, gli studenti universitari ammessi a ritardare il servizio e che debbono imprenderlo colla classe del 1870;

e tutti gli altri giovani i quali aspirino alla detta ammissione dovranno presentarsi entro il mese di novembre, quantunque la chiamata degl'inscritti della classe 1870 avvenga più tardi.

I laureati in medicina e chirurgia che intendono di essere ammessi nella scuola di applicazione di sanità militare devono impreteribilmente presentarsi ad assumere servizio non più tardi del 20 novembre, essendo col detto giorno chiuse le ammissioni nella scuola stessa.

2. Le ammissioni sono aperte nelle città e nei corpi seguenti:

Fanteria di linea.

Aquila, 28 — Cagliari, 4 — Genova, 30 — Messina, 67 — Milano, 65 — Modena, 42 — Monteleone, 92 — Napoli, 24 — Padova, 75 — Palermo, 31 — Pisa, 93 — Roma, 5 — Sassari, 3 — Torino, 62.

Bersaglieri.

Ascoli-Piceno, 7 — Roma, 12.

Alpini.

Brà, 2 — Conegliano 7 — Ivrea, 4 — Milano, 5 — Mondovì, 1 — Torino, 3 — Verona, 6.

Artiglieria.

Bologna, 3 — Firenze, 19 — Genova, 26 — Milano, a cavallo — Napoli, 21 — Padova, 20 — Palermo, 22 — Roma, 13 — Torino, da montagna.

Genio.

Casale, 2 — Firenze, 3 — Pavia, 1 — Piacenza, 4.

Corpo sanitario.

Firenze — Scuola di applicazione di sanità militare.

Corpo di commissariato e corpo contabile.

Firenze — Direzione territoriale di commissariato.

3. Possono, in seguito a loro domanda, essere ammessi nei plotoni allievi ufficiali:

a) gl'inscritti della leva in corso;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente;

d) i caporali e soldati che trovansi alle armi da non oltre un anno;

e) i militari di 1ª, 2ª o 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni;

f) i volontari di un anno, sieno o non ritardatari.

4. Tutti indistintamente gli aspiranti all'ammissione nei plotoni allievi ufficiali di complemento debbono almeno aver compiuto con buon esito il 1° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o pareggiato, e possedere la pagella d'ammissione al 2° anno di corso, oppure provare di avere un grado d'istruzione generale corrispondente, sottoponendosi ad appositi esami di lingua italiana, storia, geografia, e matematiche elementari, giusta i programmi allegati alla Istruzione complementare del Regolamento sul reclutamento del 20 agosto 1890.

5. Nei plotoni allievi ufficiali di artiglieria e del genio saranno ammessi coloro che siano ascritti agli studi di matematica, d'ingegneria e di architettura nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati.

Vi saranno pure ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma d'istituto tecnico in qualunque sezione, ovvero abbiano compiuto con successo uno o più anni di corso nelle sezioni fisico-matematiche o di agrimensura negli istituti stessi; salvo per gli aspiranti alla specialità treno per i quali bastano i titoli di studio voluti per tutte le altre armi.

6. Alla scuola d'applicazione di sanità sono ammessi soltanto i giovani laureati in medicina e chirurgia.

7. Al plotone allievi commissari e contabili sono ammessi soltanto coloro che presentino la licenza d'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

8 I laureati in medicina veterinaria sono ammessi esclusivamente nei plotoni di artiglieria da campagna.

9. Gli inscritti della leva in corso e gli studenti universitari ammessi a ritardare il servizio, debbono presentare la loro domanda con i documenti prescritti a questo distretto militare.

I volontari di un anno già arruolati in un corpo, ed i militari sotto le armi debbono presentare la loro domanda al comandante del corpo stesso. Quelli ritardatari o premuniti a questo distretto.

Tutti gli altri possono presentare la loro domanda tanto a questo distretto, quanto al corpo in cui desiderano di essere ammessi, e così i laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze se preferiscono di non venire prima al distretto.

10. I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per i volontari:

a) atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che l'aspirante sia cittadino del Regno, o tale considerato ai termini del Codice civile;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio dell'aspirante da cui risulti che questi non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

e) attestazione di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del circondario rispettivo;

f) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato originale degli studi compiuti, secondo è detto al numero 4. Nel caso che non sieno in grado di presentare il detto certificato dovranno dichiarare nella domanda di assoggettarsi agli esame di cultura generale.

Per gli inscritti di leva e gli studenti ammessi a ritardare il servizio:

a) foglio di congedo;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dei sindaci dei vari comuni in cui ha dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal rispettivo prefetto o sottopretto;

c) certificato originale degli studi compiuti. In mancanza di questo si dovrà dichiarare nell'istanza di assoggettarsi agli esami di coltura generale.

Per i militari alle armi:

certificato degli studi, oppure dichiarazione come alla lettera *c)* precedente.

Per i militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e i documenti di cui alle lettere *c), d), e) g),* prescritti pei *volontari,* ed ove il militare di 3ª categoria non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di cui alla lettera *f)* del presente numero.

I militari di 2ª o di 3ª categoria dovranno inoltre presentare una copia autentica dell'atto di nascita.

11. I documenti sono soggetti alle tasse di bollo volute dalla legge, secondo le norme di cui al Capo XIV dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del 20 agosto 1890.

12. Il Ministero si riserva la facoltà di disporre trasferimenti di reggimento qualora il numero degli allievi arruolati in un riparto sia insufficiente per costituire un plotone, oppure quando sia esuberante.

In tal caso non mancherà di tenere possibilmente presenti i desideri dei giovani nel trasferirli ad altri corpi.

13. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le ammissioni, i corpi, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il Capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del 20 agosto 1890.

.... 20 settembre 1890.

Il Comandante del Distretto.

MINISTERO DELLA GUERRA

106. — Stato sanitario del R. Esercito nel mese di luglio 1890. — (Segretariato generale) — 29 agosto

NB. — Le note indicano i corpi che diedero una media giornaliera di entrati agli ospedali ed alle infermerie superiore al 3,5 ‰ di forza.

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno — di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Torino.		
Torino	29	1,9
Pinerolo	31	1,3
Fenestrelle	28	1,2
Exilles	23	1,3
Susa	25	0,7
Cesana	29	1,4
Veneria Reale	22	2,2
Campo di Oulx	29	1,2
Lombardore	21	2,0
Moncenisio	32	2,0
S. Maurizio	19	0,3
Per tutta la divisione	27	1,6
Div. Novara.		
Novara	34	2,3
Vercelli	41	2,9
Ivrea	26	2,2
Aosta	33	1,2
Courmayeur	22	0,9
Valgrisanche	36	2,6
Campo di Aosta	28	1,8
Per tutta la divisione	31	1,9
Div. Alessandria (*a*)		
Alessandria	33	2,4
Asti	32	1,9
Acqui	42	2,6
Casale	33	2,8
Voghera	48	3,3
San Sebastiano	34	2,0
Per tutta la divisione	34	2,3
Div. Cuneo (*b*).		
Cuneo	29	1,5
Fossano	23	0,9
Savigliano	36	1,1
Saluzzo	58	2,0
Campo di Stura Gesso	34	1,9
In escursione	28	1,3
Per tutta la divisione	32	1,6
Div. Milano (*c*).		
Milano	28	2,1
Como	21	1,0
Lodi	23	1,4
Campo di Cardano	31	1,8
Campo di Somma	33	1,8
Per tutta la divisione	28	1,8
Div. Brescia.		
Brescia	40	1,8
Bergamo	24	1,0
Cremona	18	1,6
Desenzano	19	1,1
Lonato	36	1,9
Per tutta la divisione	30	1,5
Div. Piacenza (*d*).		
Piacenza	29	3,1
Parma	29	1,2
Pavia	20	1,7
Vigevano	43	2,4
Per tutta la divisione	28	2,4
Div. Genova.		
Genova	26	1,5
Savona	19	0,5
Pieve di Teco	23	0,6
Campo di Garessio	21	1,2
Nava	23	1,1
Per tutta la divisione	24	1,3
Div. Verona (*e*).		
Verona	44	2,6
Mantova	32	1,9
Vicenza	80	4,0
Campo di Castiglione delle Stiviere	36	2,0
Per tutta la divisione	40	2,3

* Dedotti i passati dall'infermeria all'ospedale.

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno — di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Padova. (*f*)		
Padova	41	2,4
Venezia	31	2,2
Treviso	43	2,2
Udine	34	1,9
Palmanova	23	1,4
Vittorio	60	2,9
Campo di Tai di Cadore	28	1,5
Spilimbergo	35	0,8
Per tutta la divisione	32	1,7
Div. Bologna (*g*).		
Bologna	45	2,4
Ferrara	36	2,7
Modena	24	1,3
Reggio Emilia	36	2,2
Campo di Vignola	37	2,1
Per tutta la divisione	30	2,0
Div. Ravenna (*h*)		
Ravenna	42	3,2
Forlì	28	2,6
Rimini	28	1,5
Bagnacavallo	33	0,6
Per tutta la divisione	28	1,9
Div. Ancona.		
Ancona	30	1,6
Ascoli Piceno	44	3,1
Pesaro	24	0,6
Campo di Fabriano Matelica	38	1,1
Per tutta la divisione	33	1,3
Div. Chieti (*i*).		
Chieti	29	1,1
Aquila	55	2,6
Foggia	26	1,7
Solmona	28	1,5
Per tutta la divisione	29	1,6
Div. Firenze.		
Firenze	25	1,3
Siena	30	1,3
Arezzo	16	1,0
Pistoia	19	1,9
Orbetello	24	1,9
Per tutta la divisione	23	1,4
Div. Livorno.		
Livorno	33	1,6
Spezia	18	0,8
Pisa	23	0,8
Cecina	41	3,3
Pontedera	33	1,8
Per tutta la divisione	30	1,6
Div. Roma (*l*).		
Roma	47	3,1
Colfiorito	57	1,6
Per tutta la divisione	46	2,8
Div. Perugia (*m*).		
Perugia	48	3,5
Spoleto	30	2,1
Terni	34	2,8
Campo di Viterbo	29	1,5
Foligno	45	2,0
Per tutta la divisione	31	1,8
Div. Napoli (*n*).		
Napoli	54	2,7
Caserta	51	2,9
Capua	39	2,5
Gaeta	42	1,9
S. Maria	61	2,1
Portici	47	1,9
Maddaloni	26	1,9
Benevento	39	1,4
Nola	45	1,8
Per tutta la divisione	45	2,2

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Salerno (*o*).		
Salerno	35	2,6
Nocera	31	3,4
Per tutta la divisione	27	2,2
Div. Bari (*p*).		
Bari	49	2,8
Lecce	51	4,2
Campo di Minervino Spinazzola .	43	2,5
Per tutta la divisione	40	2,3
Div. Catanzaro (*q*).		
Catanzaro	45	1,9
Per tutta la divisione	40	1,3
Div. Palermo (*r*).		
Palermo	52	2,5
Girgenti	44	2,9
Sciacca	33	1 0
Caltanissetta	43	2,2
Campo di Castelvetrano	47	4,4
Per tutta la divisione	42	1,7
Div. Messina (*s*).		
Messina	36	1,9
Catania	39	2,2
Campo di Floridia	43	1,9
Per tutta la divisione	38	1,7
Isola di Sardegna (*t*).		
Cagliari	31	2,1
Sassari	26	2,1
Per tutti i presidi dell'Isola . .	27	1,8
Per tutto l'esercito	34	1,9

Numero dei morti nel mese ragguagliato a 1000 di forza 0,57.

Note.

(*a*) Distretto Alessandria 9,5. Regg. cavall. Milano 3,5. — (*b*) 9ª, 10ª e 11ª comp. 27° artiglieria 4,7. — (*c*) Regg. cavall. Genova 4,8. — (*d*) 43 fant. 4,2. 44° fant 3,8. Distretto Piacenza 4,2. — (*e*) 5° e 6° squadrone e deposito regg. cavall. Savoia 3,9. 1ª compagnia carcerati 4,4. Regg. cavall Monferrato 4,2. — (*f*) 5ª e 6ª batt. 20° art. 5,4. — (*g*) Regg. cavall. Catania 3,9. 8ª e 9ª comp. 1° genio 4,5. 90° fanteria 4,2. — (*h*) 1ª e 2ª comp. 89° fant. 6,0. — (*i*) Distretto Teramo 7,6. — (*l*) 3° bers. 6,0 3ª, 4ª e 5ª comp. 3° genio 4,2. — (*m*) 79° fant. 4,0. Distretto Spoleto 3,7. 10ª comp. 80° fant. 3,7. 2° e 6° squadrone regg. cavall. Alessandria 4,1. — (*n*) 54 fanteria 4,3. Distretto Napoli 3,6. Regg. cavall. Vicenza 4,1. 4ª comp. operai d'art. 5,2. Deposito cavalli stalloni 6,9. 2ª comp. reclusi 4,0 5ª e 8ª comp. 53 fanteria 4,7. — (*o*) 1ª e 2ª batt. 24° art. 4,2. — (*p*) 11ª comp. sussistenze 3,5. S. M. Dep. 3ª e 9ª comp. 2° fant. 4,6. 7ª comp. 2° fant. 3,7. 19° fant. 3,9. — *q*) 9ª comp. 88° fanteria 4,7. 4ª comp. 88° fant. 5,5 Distretto Castrovillari 4,0. Distretto Cosenza 3,6. — (*r*) 12ª comp. sussistenza 5,0. Distretto Cefalù 4,2. — (*s*) 4ª batt. 22° art. 7,8. — (*t*) Deposito allievi carabinieri 4,0. 2ª comp. distretto Cagliari 5,0.

Il Sotto-Segretario di Stato
CORVETTO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Servizi postali marittimi.

Essendosi riconosciuta la convenienza di stabilire al sabato la partenza da Alessandria d'Egitto dei piroscafi delle linee VI e VI *bis* esercitate dalla Navigazione Generale Italiana, l'orario delle linee stesse sarà modificato come segue:

LINEA VI — Genova-Alessandria (ogni due settimane) dal 20 settembre.

ANDATA.

SCALI	Arrivi	Partenze
Genova	—	Sabato 9 sera
Livorno	Domen. 5,30 matt.	Lunedì mezzodì
Napoli	Martedì 1,30 sera	Giovedì 9 sera
Messina	Venerdì 3 sera	Venerdì 10 sera
Alessandria . . .	Martedì 11 matt.	—

RITORNO.

SCALI	Arrivi	Partenze
Alessandria . . .	—	Sabato 3 sera
Messina	Mercoledì 4 matt.	Mercoledì mezzodì
Napoli	Giovedì 6 matt.	Giovedì 4,30 sera
Livorno	Venerdì 6 sera	Venerdì 10 sera
Genova	Sabato 6,30 matt.	—

LINEA VI bis — Genova-Alessandria-Massaua (ogni due settimane) dal 13 settembre.

ANDATA.

SCALI	Arrivi	Partenze
Genova	—	Sabato 9 sera
Livorno	Domen. 5,30 matt.	Domen. 4,30 sera
Napoli	Lunedì 6 sera	Giovedì 9 sera
Messina	Venerdì 3 sera	Venerdì 10 sera
Alessandria . . .	Martedì 11 matt.	Mercoledì 2 sera
Porto-Said . . .	Giovedì 6,30 matt.	Giovedì 2 sera
Suez	Venerdì 8 sera	Sabato 6 matt.
Massaua	Mercoledì 10 matt.	—

RITORNO.

SCALI	Arrivi	Partenze
Massaua	—	Venerdì 10 matt.
Suez	Martedì 4 sera	Mercoledì 6 matt.
Porto-Said . . .	Giovedì 10 matt.	Giovedì 4 sera
Alessandria . . .	Venerdì 8,30 matt.	Sabato 3 sera
Messina	Mercoledì 4 matt.	Mercoledì mezzodì
Napoli	Giovedì 6 matt.	Giovedì 4,30 sera
Livorno	Venerdì 6 sera	Venerdì 10 sera
Genova	Sabato 6,30 matt.	—

Roma, addì 9 settembre 1890.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 10 corrente, in Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 10 settembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Macerata in data 2 settembre 1889, sotto il n. 27 ordinale, n. 516 di protocollo e n. 1457 di posizione al signor Mancia Don Michele fu Giuseppe, parroco di Seggiole e Lucciano, pel deposito da lui fatto del certificato consolidato 5 per cento, n. 492349, della rendita di lire 30 intestato alla Chiesa di Seggiole e Lucciano, comune di Pievetorina, circondario di Camerino, per farvi unire il nuovo foglio di compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del reg. 8 ottobre 1870, n. 5942, e non intervenendo opposizioni, il detto certificato di rendita, già munito del foglio compartimenti semestrali, sarà consegnato al prenominato parroco sig. Mancia Don Michele fu Giuseppe, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 settembre 1890.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE della Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª *Pubblicazione*).

Si fa noto, per ogni effetto di ragione e di chi possa avervi interesse, che a questa Amministrazione è stato dichiarato lo smarrimento della fede di deposito n. 191 di lire duecentocinquanta (fruttifere al 5 per cento) effettuato presso il Monte di pietà di Roma il 27 gennaio 1874 da Maria Scaramucci per conto ed interesse del suo figlio minore Marziali Luigi, senza alcuna condizione o vincolo, salvo lo stato pupillare del detto Marziali; e che un mese dopo la presente pubblicazione, *che verrà eseguita per tre volte ad intervalli di dieci giorni*, ove non siano state presentate opposizioni, si provvederà al rilascio di un'attestazione da tener luogo della fede smarrita, che di conseguenza resterà nulla e di nessun valore.

Roma, 28 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 20 luglio 1890, n. 7002, serie 3ª, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 dello stesso mese,

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli a otto posti di vice segretari amministrativi e a due di vice segretari di ragioneria in questo Ministero con lo stipendio annuo di lire duemila, oltre l'indennità di residenza determinata dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª.

Ai primi cinque posti di vice segretari amministrativi sono ammessi a concorrere i professori titolari e reggenti delle scuole governative, secondarie, classiche, tecniche e normali; agli altri tre i regi ispettori scolastici circondariali.

Ai due posti di vice segretari di ragioneria potranno concorrere soltanto i professori titolari e reggenti di ragioneria e computisteria degli istituti tecnici e delle scuole tecniche governative.

Le domande in carta bollata da una lira e centesimi venti dovranno essere accompagnate dalla fede di nascita, dalla quale risulti essere il concorrente in età non maggiore di 40 anni, contenere inoltre un elenco dei titoli, che il concorrente presenterà ed essere inviate al Ministero prima del 15 ottobre p. v.

La Commissione giudicatrice del concorso per i vice Segretari amministrativi sarà composta:

1. Di un Consigliere di Stato, presidente.
2. Di un capo d'ufficio della Direzione generale di belle arti e antichità.
3. Di un capo d'ufficio della Divisione dell'istruzione superiore.
4. Di un capo d'ufficio della Divisione dell'istruzione secondaria classica.
5 Di un capo d'ufficio della Divisione dell'istruzione tecnica.
6. Di un capo d'ufficio della Divisione dell'istruzione primaria.
7. Di un ispettore centrale.

La Commissione per i vice segretari di ragioneria sarà composta:

1. Di un Consigliere della R. Corte dei conti, presidente,
2. Di un ispettore della Ragioneria generale.
3. Di un capo d'ufficio della ragioneria del Ministero.

Le Commissioni prenderanno in esame non solo i titoli presentati dai candidati, ma anche i titoli e le informazioni fornite su ciascuno di essi dal Ministero.

Roma, 10 settembre 1890.

Per il Direttore della Segreteria Generale
M. DOGLIOTTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per esami a quattro posti di Vice segretari amministrativi e ad uno di Vice-segretario di ragioneria in questo Ministero, retribuiti con lo stipendio annuo di L. 2000 oltre l'indennità di residenza determinata dalla legge 7 luglio 1876, numero 3212, (serie 2a);

La domanda per l'ammissione a tale concorso dovrà inviarsi, in carta bollata da L. 1,20, alla Segreteria generale del Ministero della Istruzione Pubblica non più tardi del giorno 31 ottobre p. v. insieme ai seguenti documenti:

a) Atto di nascita dal quale risulti non avere il concorrente superati i 30 anni;

b) Diploma di laurea conseguito in una R. Università o in un Istituto di studi superiori per i concorrenti ai due posti di Vice-segretario della carriera amministrativa, e diploma d'ingegnere o diploma della R. Scuola superiore di commercio di Venezia, o diploma di licenza d'Istituto tecnico, per i concorrenti al posto di Vice-segretario di ragioneria;

c) Certificato di cittadinanza italiana;

d) Stato di famiglia;

e) Attestato di buona condotta di data non anteriore al 30 giugno 1890, rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni nei quali il candidato abbia dimorato nell'ultimo triennio;

f) Certificato negativo di penalità di data non anteriore al 30 giugno 1890;

g) Attestato medico di sana costituzione fisica;

h) Notizie di servizi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni.

Tali documenti debbono essere legalizzati dal Prefetto della provincia o dal Presidente del Tribunale.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta del luogo in cui il concorrente dimora, e la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera di essere esaminato.

Saranno materie d'esami per i concorrenti ai due posti di Vice-segretario della carriera amministrativa:

1. La letteratura italiana;
2. Il diritto costituzionale e amministrativo;
3. La legislazione scolastica;
4. La lingua o le lingue straniere conosciute dal candidato;
5. La storia e geografia;

Per le prime quattro la prova sarà scritta ed orale; per l'ultima orale soltanto.

Per i concorrenti al posto di Vice-segretario della carriera di ragioneria saranno materie d'esame scritto:

a) Un componimento italiano di argomento storico o letterario;

b) Lo svolgimento di un tema di diritto amministrativo;

c) Lo svolgimento di un tema di computisteria o ragioneria.

L'esame orale si aggirerà sulle principali disposizioni di diritto pubblico interno, sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio dello Stato, e sull'ordinamento dell'istruzione pubblica nel Regno.

Tanto per i concorrenti ai posti della carriera amministrativa, quanto per quelli al posto della carriera di ragioneria sarà tenuto conto di altri titoli che potranno essere presentati oltre quelli prescritti dal presente avviso: ed in caso di parità di merito tra due o più concorrenti avrà la preferenza chi avrà dimostrato di meglio possedere le lingue straniere, francese, inglese o tedesca.

Roma, 10 settembre 1890.

Per il Direttore Capo della Segreteria Generale
M. DOGLIOTTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla Cattedra di diritto penale a Parma

VOTO SEPARATO.

Onorevole signor ministro,

Il mio dissenso dal giudizio della maggioranza, che più mi preme dichiarare ed al quale mi limiterò in questo voto, riguarda i concorrenti avv. Impallomeni e prof. Napodano, proposti dalla maggioranza primi eleggibili con 40/50 ed il prof. Berenini, dichiarato con 3 sì e 2 no, ineleggibile a Parma ed eleggibile in ultimo grado, pure con 3 sì e 2 no eleggibile a Siena, insieme all'avv. Carnevale, con 33/50.

Prima però di giustificare, con precise prove di fatto, il mio giudizio, sento il debito di dichiarare lealmente la profonda convinzione da me acquistata, che i giudizi e le proposte alle cattedre di diritto penale siano fondamentalmente determinati dalla simpatia od antipatia per le scuole scientifiche contendenti, ben più che dall'esame accurato del valore personale e dei titoli dei candidati. Preoccupazione scolastica, della quale io tengo ad aver dato prova di essere immune, come dimostrano i 5 sì ottenuti per la eleggibilità dal prof. Orano, che è pure avversario deciso della scuola criminale positiva, cui mi onoro di appartenere; e la mia dichiarazione (messa in uno di quei verbali che, non so quanto regolarmente, furono approvati non in ciascuna seduta, ma tutti insieme nell'ultima e penultima riunione) di negare cioè il mio voto alla eleggibilità, anche per Siena, dell'avv. Carnevale, sebbene egli sia sostenitore del metodo e di molte idee della scuola positiva. E ciò, perchè egli, che ha certamente ingegno acuto e promettente, si è presentato senza alcun titolo didattico e senza nemmeno una pagina di pubblicazioni sulla procedura penale, il che fu tuttavia motivo principale e giusto, anche per la maggioranza della Commissione, per negare l'eleggibilità all'avv. Conti.

Ed una seconda dichiarazione debbo premettere: che cioè, specialmente per l'Impallomeni, che non presenta alcuna prova delle sue possibili attitudini didattiche, ma anche per gli altri concorrenti, io avevo proposto un pubblico esperimento orale, con discussione dei titoli presentati dai concorrenti e con una lezione sopra determinato argomento: come, pur recentemente, fu fatto per il concorso alle cattedre di clinica propedeutica medica a Modena e Pisa.

La maggioranza della Commissione non ha accettato la mia proposta; ma io sono sempre convinto che, come si è fatto per altre cattedre, così specialmente per quelle di diritto penale, nelle presenti condizioni scientifiche, un pubblico esperimento sarebbe garanzia e criterio molto efficace per la decisione finale.

Dell'avv. Impallomeni la Commissione per Messina (1886) assegnan-

dogli 37|50, diceva che « i suoi opuscoli (unici suoi titoli allora) non sono immuni da *parecchi* difetti » e quella per Catania (1887) dandogli solo 36|50 constatava che « per quanto riguarda la procedura egli non aveva trattato che una questione relativa al processo istruttorio e non aveva alcun titolo didattico ».

La Commissione per Parma (1888), confermandogli i 36|50, malgrado i nuovi titoli presentati, ripeteva l'osservazione sulla mancanza assoluta di qualsiasi titolo didattico e dei nuovi titoli diceva: « La monografia sui *Moventi dell'omicidio premeditato* non è del valore dei precedenti opuscoli e vi si trovano talune idee, che non sono giustificate, come quella di credere che siano sempre mezzi speciali dell'omicidio premeditato le circostanze dell'agguato, della prodizione, del veleno, del mandato (p. 12). Presenta qualche monografia di procedura penale, come sulla *Difesa dell'imputato nell'istruttoria*, nella quale l'A. *non tratta intero il suo tema. È a dirsi ancor di più* del breve cenno sulle *Facoltà istruttorie dei Tribunali correzionali* ».

I due titoli nuovi, che presenta l'Impallomeni in questo concorso, sono il 1° vol. del *Codice penale illustrato* e la monografia sui *Reati contro le persone*, pubblicata nel Trattato di diritto penale del Cogliolo (Milano 1888 90), di cui sono collaboratori anche due membri di questa Commissione di concorso, i professori Nolto e Mecacci.

Questa monografia non è che una compilazione nè vale ad infirmare il mio giudizio, espresso in una riunione della Commissione ed ammesso anche dal prof. Lucchini, che *nei titoli dell'Impallomeni si nota un costante regresso.*

I primi suoi opuscoletti, pubblicandone uno circa ogni due anni erano almeno accurati nella compilazione. Le pubblicazioni successive sono andate peggiorando: così è della monografia sull'*Omicidio premeditato* e del due opuscoli di procedura penale (come riconobbe anche la Commissione per Parma, 1888). Così è di questa monografia sui *Reati contro le persone*, della quale mi basterà dire che comincia con una digressione sul duello, in cui 18 pagine gli bastano per esaurire l'argomento così irto di difficoltà e problemi gravissimi, quale quello se al duello possa applicarsi la massima « volenti non fit injuria, » *che egli non ricorda nemmeno!* E basta dire che, in un altro tema meno battuto dai criminalisti, nell'omicidio del consenziente e nella partecipazione al suicidio, *non accenna nemmeno* alla questione fondamentale, già fatta da altri criminalisti italiani e stranieri, sulla distinzione fra diritti alienabili e inalienabili.

Ma il titolo di maggior mole è il I vol del *Codice penale illustrato* e pel quale debbo confermare il mio giudizio sfavorevole.

Anzitutto è da notare, che questo commento, appena pubblicato, si faceva notare fra i tanti altri perchè dà quasi sempre la ragione delle variazioni fra il testo definitivo ed il progetto del Codice. Senonchè, pubblicatisi pochi mesi dopo i verbali della Commissione di coordinamento, di cui l'Impallomeni era uno dei vice-segretari, si è potuto verificare che quelle ragioni da lui addotte nel *Commento* erano attinte a quei verbali; sicchè quel pregio spetta realmente, in massima parte, ad altri che all'autore del Commento.

Mentre poi vi sono difetti gravissimi, di cui accennerò i principali.

Già la forma negli scritti dell'avv. Impallomeni è, come disse il prof. Brusa in uno dei precedenti concorsi, stentata ed involuta. Ed io aggiungo poco italiana. Mi basti citare, di questo volume, « l'età minorile » (p. 189) e questo curioso periodo: « Carmignani non *adottò* una base diversa *al* diritto penale, *quantunque respinse* (!) l'ipotesi del contratto sociale » (p. 9).

E quanto al contenuto, il Commento si limita spesso ad una sola parafrasi degli articoli, anche in argomenti importantissimi, come la *semi responsabilità*, toccata appena in una pagina (p. 173) e *l'ubriachezza* pure in una pagina sola (174-175)!! Così è dell'influenza della « età minorile » e del sordomutismo sulla punibilità (189-192), senza toccare nessuno dei più gravi problemi psicologici e giuridici, inseparabili in tale argomento. Così dell'*oblazione volontaria*, importante perchè istituto nuovo nel codice penale e collegato a molte questioni sociali e giuridiche, egli si sbriga in 14 righe (p. 343), mentre prodiga lunghe pagine prolisse per argomenti molto meno importanti, ma molto più facili e già ripetutamente svolti da altri.

A pag. 26 a proposito della scuola criminale positiva (di cui accennandone la storia dimentica i psichiatri inglesi, immediati e più importanti predecessori, per diffondersi sulle solite storie di Gall e di Lavater) dice che essa è «fondata su di un *postulato* non dimostrato nè dimostrabile, il tipo di un delinquente nato ». Il che, a parte le profezie poco scientifiche della indimostrabilità, anche avvenire, di un fatto di esperienza purtroppo quotidiana, prova o che l'A. non sa che significhi in italiano la parola *postulato* o non si avvede che è, nel fatto, un non senso chiamare « postulato » l'affermazione del delinquente nato, dopo che tanti biologi e psicologici hanno pubblicato volumi interi di osservazioni positive per venire a quella *conclusione*, che sarà vera o no, ma certo non è e non sarà mai un *postulato!*

A pag. 39 sostiene gratuitamente un'opinione volgare ma che è un errore indiscutibile di statistica criminale quando dice che « *il delitto* avviene *a preferenza* nelle infime classi popolari »; mentre è noto ai cultori di quella disciplina, che certi delitti prevalgono, proporzionatamente, fra le classi popolari mentre altri prevalgono, assai più, fra le classi alte e più agiate.

A pag. 64 per dare un'idea sintetica del I titolo del Codice, dice che in esso « sono poste le linee più generali *nella* conoscenza del diritto penale obbiettivo: *la definizione del delitto*, la sua classificazione, ecc. ». A parte anche qui la forma poco felice, sta in fatto che il nuovo Codice, massime nella redazione del testo definitivo, *non dà alcuna definizione del reato!*

A pag. 100 parlando della pena di morte minacciata dal Codice per la marina mercantile, ne cita soli cinque casi, e ignorando che ve ne sono altri due (art. 291 e 330): il che è grave, massime per chi pensa che la scienza criminale debba consistere soprattutto, se non esclusivamente, nella conoscenza materiale dei Codici.

A pag. 45, nell'*Introduzione*, dice che « la formula *libertà dei propri atti* dell'art. 46 significa libertà ESTERNA di azione, e a pagina 147, 165, 166, commentando questo articolo, sostiene invece che è una libertà INTERNA « per impulso irresistibile morboso » ossia « pazzia impulsiva » vale a dire (pag. 166) « una coercizione interna »!!

E mi pare che basti per giustificare il mio giudizio, pel quale mi sono opposto alla designazione dell'avv. Impallomeni, come primo fra tutti i concorrenti, con 40|50; mentre egli in procedura penale (come dissero anche le commissioni precedenti) ha titoli manchevolissimi, non presenta alcun titolo didattico di qualsiasi sorta, e nelle sue pubblicazioni di diritto penale o tace di questioni fondamentali o ignora lo stato della legislazione vigente in Italia o cade nelle contraddizioni più flagranti, a poche pagine di distanza, appena la interpretazione di un articolo di legge presenti qualche scientifica difficoltà.

Del prof. Napodano, proposto dalla maggioranza secondo a Parma con 36|50 e primo eleggibile a Siena, con 40|50, debbo esprimere analogo giudizio e mi affretto a darne le ragioni di fatto.

Professore straordinario a Macerata fino dal 1878, il Napodano ha dato prova di una scarsa attività scientifica, massime negli ultimi anni, che non è compensata dal valore delle pubblicazioni.

Delle principali fra queste la Commissione per Parma, 1888, scriveva: « L'opuscolo sul *Diritto penale romano*, è lavoro diligente e utile come *raccolta di testi*, ma di ciò non mancano antichi e recenti libri, mentre uno scritto scientifico vuol essere il prodotto di ricerche originali e di critica nelle controversie. Il volume sui *Problemi fondamentali* e sul *Pubblico Ministero nei popoli civili*, sebbene abbiano molti pregi non son però strettamente connessi colla materia ecc. I diversi scritti del Napodano danno a vedere in lui la conoscenza non leggera delle diverse parti della disciplina penale, fatta una qualche eccezione per gli *Appunti di diritto e procedura penale*, che è *lavoro molto affrettato e poco ordinato* ».

E per questi *Appunti*, che, essendo il sommario delle sue lezioni, danno la prova diretta del suo valore scientifico e didattico insieme, debbo aggiungere qualche osservazione più precisa:

Il volume I - Parte generale - (pubblicato nel 1888) oltre la bibliografia, che (come gli *Elementi* del Pessina pubblicati nel 1888 ed a cui è evidentemente attinta) non cita pubblicazioni posteriori al

1881, ha una distribuzione di materia così contraria ad ogni elementare necessità di insegnamento, che basta da sola a dimostrarne il valore.

Infatti le 427 pagine di questo volume, dopo i preliminari, sproporzionatamente diffusi per 97 pagine, si dividono in tre trattati. Il I°, della legge penale, di pag. 79; il II°, del reato, di pag. 232 ed il III°, della pena, di pag. 19!! E la parola *fine* (Parte generale) e l'accenno, sebbene embrionale, in quelle 19 pagine, ai principali argomenti sulla pena in generale, tolgono perfino il dubbio che sia una trattazione non esaurita.

Tralascio poi di rilevare gli errori di fatto, come per es. che « il codice portoghese ammette la retroattività benigna *anche contro il giudicato* » (pag. 117) o che la scuola criminale positiva sostenga essere « indifferenti le varie categorie dei reati » ed « inutile la difesa dell'accusato » (pag. 14-15), che nessuno dei positivisti ha mai affermato.

Mi basterà, come esempio del valore scientifico di questi *Appunti*, che per massima parte non sono che una indigesta compilazione e riduzione dei trattati più noti, ricordare che a pag. 23-24 l'A. insegna «che » la materia (ponderabile e imponderabile), la vita, *l'anima e lo spirito* formano il subbietto di gruppi di scienze diverse. Lo studio della materia dà luogo alla chimica, fisica, matematica. La vita, unita alla materia, forma la pianta e dà luogo alla botanica. L'anima, congiunta alla materia e alla vita forma il bruto o l'animale e dà luogo alla zoologia e fisiologia. Lo SPIRITO, combinato, *alla materia* ed all'ANIMA dà l'essere all'individuo umano! »

E nella prolusione sul *Diritto di punire* così l'A. dà le prime nozioni ai suoi scolari: « La prima parte (dello studio del diritto penale) che può dirsi l'altura che signoreggia il campo, è la filosofia del diritto penale, che comprende lo studio dei supremi principii del giure penale. La quale è la *suprema altezza* e la *base fondamentale* dell'edifizio scientifico, che verremo a costruire. » (pag. 5).

E dà poi delle definizioni chiare e precise come le seguenti « La morale è *operazione* propria umana, con minore influenza dell'assoluto. La libertà è l'*operazione* del diritto, atto tutto umano con minima influenza dell'assoluto » (p. 11).

Io non giudico le idee dei concorrenti; ma dico che chi si esprime a questo modo non mi sembra degno di essere dichiarato primo eleggibile, a Siena, con 40150 e secondo a Parma con 36150.

E dopo che nel 1888 la Commissione per Parma lo giudicava a quel modo, che ha pubblicato il prof. Napodano?

Un solo opuscolo « Il verbo novello nel diritto e nella procedura penale », nel quale, per esempio, si dice che « i positivisti non riconoscono una scienza logica, che stabilisce le leggi del pensiero... e ritengono che la scienza sia l'opposto del senso comune » (p 13) il che sarà nella fantasia dell'autore, ma non è stato sostenuto da nessun positivista mai.

E tutto l'opuscolo poi, che è la prima parte di lavoro più esteso, non è che una pretesa confutazione, priva di qualsiasi valore e competenza scientifica, ..delle teorie di Darwin! Il che, a parte le idee dell'A. (che io non giudico) non dimostra però, una soverchia serietà scientifica e non giustifica, secondo me, *con questo unico titolo nuovo dopo l'ultimo concorso*, i 36150 datagli dalla maggioranza per la cattedra di professore ordinario, di fronte ai 33150 del 1888 e molto meno poi la eleggibilità in primo grado a professore straordinario, con 40150.

Del resto, chi ben guardi le stesse motivazioni della relazione, per l'Impallomeni e il Napodano, abbondando più di critiche che di elogi e di elogi vaghi più che di precisi, danno implicitamente ragione al voto, che ho dato per quei due concorrenti e che credo avor suffragato con prove precise e positive.

Mi resta ora da giustificare il mio dissenso circa [al giudizio dato dalla maggioranza in riguardo al prof. Berenini.

Egli è laureato dal 1881 e, con esito notoriamente eccellente, libero docente del 1883 e incaricato di diritto e procedura penale, a Parma, fino dal 1885-86. Ed è (come ammise anche qualche altro commissario, nelle nostre riunioni) certamente d'ingegno superiore a tutti gli altri concorrenti; mentre poi le critiche mossegli dalla maggioranza della Commissione o sono troppo vaghe o se precise non sussistono *in fatto*, come mi sarà facile dimostrare.

Non saprei infatti che rispondere alla prima critica fattagli nella Relazione, che « *l'indirizzo* e il *metodo* scientifico non sono *organici* » perchè confesso di non comprendere bene il significato preciso di questa espressione. Ad ogni modo una critica di questo genere per tutt'altri sarà possibile, che per il prof. Berenini, nel quale anzi è pregio incontestabile di carattere fermo e d'ingegno potente, la fedeltà al metodo scientifico, che a lui sembra migliore, malgrado le ineleggibilità nei concorsi, che finora gli ha fruttato.

Si dice poi, ch'egli « non mostra sufficiente cognizione dello stato della scienza, rispetto a quelle dottrine alle quali si professa contrario » e sta invece che nel volume *Offese e Difese* le prime 18 delle 43 pagini della introduzione sono dedicate ad un esame sintetico e sicuro delle principali e più moderne teorie criminali e della loro storica evoluzione. E nelle due monografie sul duello e sull'adulterio (stesso volume) prima di esporre le sue idee egli espone e critica le principali teorie sostenute da altri criminalisti e le disposizioni delle leggi penali comparate, antiche e moderne.

E ciò dicasi tanto più, dei volumi sulla *Teoria delle pene* e sulla *Ubriachezza*, dove non è, come dice la Relazione, che egli « toccato dalla critica e più dall'appunto di non bene conoscere la legislazione degli stessi istituti che vuol correggere, cercò di opporvi una trattazione più conforme all'indirizzo giuridico ». Giacchè pur prescindendo da questa « trattazione più conforme all'indirizzo scientifico » si riduce troppo spesso, come nell'Impallomeni e più Napodano, ad una facile rapsodia delle teorie tante volte ripetute in tutti i trattati criminali, il Berenini aveva dato prova, come dissi, di conoscere tali teorie giuridiche anche nel precedente volume *Offese e Difese*.

Ed in questo volume l'ingegno originale e fecondo dell'A. si è mostrato, fra l'altro, colla definizione veramente nuova ed importante del delitto, ch'egli dà a pag. 39, in cui riassume l'elemento giuridico (proibizione della legge), l'elemento fisiologico (motivi determinati) e l'elemento sociale (condizioni d'esistenza della società) del fenomeno criminoso. Definizione, che fu riprodotta, senza citarlo, da qualche scrittore, che per essa ebbe lodi da sociologi e criminalisti.

Si soggiunge che il Berenini « non sembra avere il concetto della imputabilità e della responsabilità non che della relazione e proporzione fra pena e delitto. » Eppure a pagina 12 di quel volume egli spiega esattamente, che il concetto di responsabilità morale (che secondo la scuola classica è la condizione prima della responsabilità legale ossia della punibilità) consiste in ciò che « il diritto non è infranto che dagli esseri ragionevoli e liberi » (Pessina). Ed ivi spiega benissimo che il principio della proporzione penale consiste in ciò, che « come ogni delitto contiene un tanto e quanto di violazione del diritto; ed è tanto più grave quanto più elevato ed importante ed essenziale alla vita sociale il diritto leso, e delitti anche lesivi di uno stesso diritto sono fra loro propozionalmente più o meno gravi a seconda che un più od un mero contengono di responsabilità morale nei rispetti dell'agente e di danno materiale nei rispetti dell'evento, così la pena dovrà piegarsi, per essere giusta, a tutte codeste modalità ed adeguarsi alle medesime » (Pag. 2).

Dove parmi, invece, evidente la precisione e chiarezza e forza sintetica dello scrittore, nel riassumere e notare i punti essenziali di una teoria complessa.

E il lavoro sull'*Ubriachezza* ha anzitutto (come nuovo indizio del valore sintetico del suo ingegno) il merito di avere *per la prima volta nella letteratura scientifica nazionale* (come dissi in seno alla Commissione e non mi fu contestato) trattato in una monografia speciale tutti gli aspetti giuridico-criminali di quella condizione fisicopsicologica, i quali, prima di lui, non si trovavano che sparsi qua e là nei trattati, con criteri più o meno conseguenti fra loro.

Senonchè la relazione della maggioranza, oltre codesti appunti vaghi, move due critiche precise al Berenini.

La prima è, che « in proposito a certe figure di reato, attenendosi alla sola idea dell'offesa privata, *trascura gli altri elementi* di esso, senza dare congrua giustificazione di ciò. »

Si allude alle teorie giuridiche del Berenini sul duello e sull'adulterio; ma questa critica non risponde alla realtà.

Infatti il Berenini sostiene, che nel duello si debbono punire l'omicidio o il ferimento come tali, dimostrando acutamente che essi possono essere provocati o per legittima difesa, semplici o premeditati. Il che è una teoria ben diversa da quella, che, per esempio, nel giudicarlo ineleggibile gli attribuì la relazione sul concorso di Catania, (1887) « che il duello e l'adulterio non debbono essere repressi da pena ».

Ed egli sostiene quella teoria non già, come dice la relazione odierna, perchè « si attenga alla sola idea dell'offesa privata trascurando gli altri elementi del reato »; ma perchè invece egli esclude, con una serie di argomentazioni, che « lo Stato e qualunque altro cittadino abbia diritto di tutelare e difendere la vita di chi vi fa spontanea rinunzia » (p. 104).

Opinione, che non è qui luogo di giudicare in se stessa, ma che dimostra ad ogni modo come egli escluda, dopo averne tenuto conto « gli altri elementi del reato ».

E quanto all'adulterio mi basta citare queste parole, con cui il Berenini comincia il paragrafo, dove esamina quel reato anche nei rapporti del diritto civile: « Le indagini sull'esercizio dell'azione penale per adulterio varranno a dimostrare il *valore sociale* di esso » (p. 145). Parole, che bastano ad escludere la realtà della critica fattagli di aver « trascurato » l'elemento sociale di questo reato.

La seconda critica precisa, contenuta nella relazione, riguarda i suoi lavori di procedura penale, dicendo che « in generale rievoca viete ed antiche restrizioni processuali, senza mostrare di aver seguito il processo evulutivo della scienza nel secolo attuale. Così ad esempio, quando si fa a sostenere *la restituzione dei mezzi di prova nel giudizio orale*, dei casi di ricorso in cassazione e di libertà provvisoria. Quindi giunge fino a volere che nel dubbio si abbia a condannare, le schede bianche siano computate contro l'accusato, senza rendersi conto delle ragioni scientifiche, le quali giustificano in principio *in dubio pro reo* ».

Non mi trattengo sull'esame delle idee sostenute dal Berenini circa i casi di ricorso in cassazione e di libertà provvisoria, il computo delle schede bianche e le applicazioni esagerate dell'*in dubbio pro reo*, che prima di tutto non sono sostenute da lui nella forma così assoluta attribuitagli dalla relazione, ma di cui ad ogni modo il giudizio intrinseco non spetta ad una Commissione di concorso.

E si potrebbe facilmente rispondere che la storia delle scienze sociali è anzi là per provare come spesso progressi scientifici incontestati non furono altro che quella « rievocazione di viete ed antiche teorie » rianimate e dimostrate vere dalle nuove conoscenze dei fatti.

Voglio invece e soltanto esprimere *la mia dolorosa meraviglia* per l'*equivoco enorme* da cui parte la Relazione quando attribuisce al Berenini, condannandolo, « *la restrizione delle prove nel giudizio orale* », che è PRECISAMENTE L'OPPOSTO di quello, che a chiare note e ripetutamente egli sostiene, non solo nell'opuscolo sui *Limiti della prova* ma anche nel lavoro di maggior mole e di grande merito scientifico sull'*Azione ed istruzione penale*.

Di questo volume la Relazione ed il Verbale non fanno che citare il titolo, mentre anche dal solo sommario è facile vedere come quello sia un esempio, raro in Italia, del come la procedura penale possa trattarsi con intendimento e valore di sintesi scientifica, oltre che col riassunto delle disposizioni di legge.

La Relazione dunque dice che il Berenini « si fa a sostenere LA RESTRIZIONE dei mezzi di prova nel giudizio orale ».

Ebbene, già nella prefazione dell'opuscolo egli dice che propone di « ABOLIRE i limiti da irragionevoli disposizioni, sconcordanti collo stesso attuale sistema del codice, posti all'ampio e libero svolgimento della prova in criminale ».

E aggiungendo un'acuta e originale interpretazione dell'art. 818 del cod. di proc. pen., il Berenini questo assunto, della più completa *libertà di prova*, sostiene per tutta la monografia ed a chiare note lo afferma ripetutamente (pag. 41, 47, 61, 75) e lo riassume nella conclusione (p. 85)!!

E la stessa opinione egli sostiene nel volume sull'*Azione ed Istruzione* e ne fa proposta formale di riforma (*passim* e pag. 299 § 3)!!

Ora a me pare evidente che un *equivoco così enorme*, che è uno degli argomenti principali per cui la maggioranza ha dichiarato il prof. Berenini ineleggibile a ordinario, basti ad infirmare moralmente e legalmente tutto il giudicato della Commissione.

Del Berenini, che poi in pochi anni ha dato prova di continua attività scientifica, non dirò altro; giacchè all'appunto preciso fattogli dal prof. Lucchini ho già risposto nel verbale e per quello fattogli dal prof. Nocito, che egli, trattando degli *Effetti delle condanne penali*, li abbia attribuiti *solo* al « senso di istintiva e ragionevole repugnanza destato dal delinquente » (pag. 2) non ho per rispondere (come già feci in seno alla Commissione) che invitava a leggere *la pagina precedente*, di quella monografia, in cui il Berenini comincia dal dimostrare che la privazione di taluni diritti, incorsa dal condannato, è « il primo ed essenziale effetto *giuridico* del delitto e quindi della pena ». Talchè, invece di fargliene appunto, bisogna lodarlo quando si legga per intero il suo scritto, di avere dato una teoria completa tanto nell'affetto giuridico quanto in quello morale e sociale, dell'istituto impreso a svolgere.

E dopo questo parmi giustificato con prove precise il mio dissenso, che fu anche per la rispettiva graduazione degli altri concorrenti, ma che qui mi premeva dichiarare per quella ineleggibilità proposta pel professore Berenini a Parma, con eleggibilità di ultimo grado per Siena, non solo per se stessa, ma più ancora nel confronto della prima eleggibilità data al sostituto procuratore Impallomeni ed al prof. Napodano.

Giudizio, cui non ho potuto sottoscrivermi, dopo avere, con esame preciso e coscienzioso, confrontato i titoli didattici, l'attività scientifica, la chiarezza e proprietà di linguaggio, la serietà di dottrina e l'ingegno dei concorrenti.

Roma, 3 aprile 1890.

ENRICO FERRI.

P. S. S'intende che questo mio voto si riferisce anche alle proposte della maggioranza per la cattedra di diritto penale a Siena.

E. FERRI.

N. 37441 Div. 2ª.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 23 luglio 1879, N. 5002, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione della ferrovia Roma Solmona;

Veduti gli atti da cui risulta dell'avvenuta pubblicazione del piano d'esecuzione, dell'elenco degli stabili da occuparsi a tale scopo fra i quali figurano quelli descritti nell'elenco seguente di proprietà della persona nel medesimo indicato:

Veduto il decreto prefettizio 4 dicembre 1889, n. 47110, col quale venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità a favore della persona succitata, dalla perizia compilata dal perito signor Bruno Cristofanetti, nominato per decreto del Tribunale civile e correzionale di Roma, in data 11 ottobre 1889;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto, del quale è pronunziata l'espropriazione.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roviano, notificato al proprietario nominato nel succitato elenco al quale sarà inoltre notificato che la suindicata perizia trovasi depositata ove potrà prenderne cognizione, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa allo Stato dello stabile occupato.

Art 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della

suddetta indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dall'indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roviano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto.

Roma, 5 settembre 1890.

Per il Prefetto
CAROSIO.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Tiritanti Luigi fu Francesco, domiciliato in Roviano. — Terreni seminativi e pascolivi con quercie, poste in territorio di Roviano, vocabolo Villa Cesare e Colle Pero, descritti in catasto ai numeri 935 e 3370 confinano: Il 1° con la linea ferrovia, ad Ovest con Parisi Giuseppe, a Nord con la strada del Pero, e ad Est con Luigi Tacchia; Il 2° a Sud con la strada per Arsoli, ad Ovest con Giuseppe Parisi, a Nord con la ferrovia, e ad Est con Luigi Tacchia e fosso di Colle Pero.
Superficie in mq. da occuparsi 1570: Indennità stabilita lire 627,90.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 11 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 768, 0
Umidità relativa a mezzodì 22
Vento a mezzodì . . . . . W debolissimo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 24°, 1, Minimo 9°, 9,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 11 settembre 1890.

Europa pressione elevata centro Italia 770; bassa in Russia 750 Pietroburgo.

Italia 24 ore: barometro stazionario Nord, aumentato due a quattro millimetri centro, Sud. Venti qua là moderati settentrionali Sud; qualche pioggia o temporale estremo Sud.

Temperatura aumentata versante Adriatico, diminuita altrove.

Stamane cielo sereno, venti qua là moderati intorno ponente; barometro livellato 769. Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti deboli intorno ponente, cielo sereno, temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LIEGI, 10. — Nell'odierna seduta del Congresso per le opere sociali cattoliche, monsignore Vaughan, vescovo di Salford, reclamò la restaurazione del potere temporale dei Papi, e disse che presto le nazioni (compresa la maggioranza degli italiani) inviteranno la diplomazia a ristabilire in Roma un ordine di cose che garantisca l'indipendenza del Papa.

Lord Ashburnham unì le sue proteste a quelle di monsignor Vaughan.

VIENNA, 10. — Il *Fremdenblatt* dice che informazioni da buona fonte confermano che l'Imperatore Guglielmo arriverà il 30 corrente al castello di Schoenbrunn per prendere parte coll'Imperatore Francesco Giuseppe alle caccie di Stiria. Lo stesso giornale soggiunge che, quanto al soggiorno dell'Imperatore di Germania a Vienna, finora non fu stabilito alcun programma.

SOUTHAMPTON, 10. — Stasera vi fu grande chiasso per le vie. Le truppe furono obbligate a respingere i dimostranti colla baionetta in canna.

SZEKELYHID, 10. — L'Imperatore Francesco Giuseppe è qui giunto alle ore 8 pomerid. da Gran Varadino, fra le acclamazioni della popolazione.

WASHINGTON, 10. — Il Senato ha approvato, con voti 40 contro 29, il progetto di legge per la tariffa doganale.

VIENNA, 10. — Il conte Nigra, ambasciatore d'Italia, è partito in congedo.

SPEZIA, 11. — La squadra inglese è partita stamane per Napoli, ed è pure partita la corvetta chilena.

Ieri sera il vice ammiraglio Hostins ha offerto al vice ammiraglio Racchia, comandante il dipartimento marittimo, un pranzo a bordo della nave ammiraglia *Victoria* e contemporaneamente fu dato un altro pranzo a bordo di altra nave inglese, al quale furono invitati 40 ufficiali italiani.

In entrambi i banchetti furono scambiati cordialissimi brindisi.

MADDALENA, 11. — Oggi sono partite le navi della squadra inglese, per raggiungere in mare le altre che partiranno da Spezia e procedere quindi riunite alla volta di Napoli e Castellammare.

MONTRÈAL, 11. — Le feste per il ricevimento del principe Giorgio di Galles sono brillantissime.

BATTAGLIA, 11. — Il conte Nigra, proveniente da Vienna, è giunto in questo stabilimento termale.

VIENNA, 11. — La *Politische Correspondenz* annunzia che l'Austria-Ungheria notificò che essa prenderà parte alla Conferenza sanitaria internazionale.

BASILEA, 11. — Si ha da Bellinzona, 11: « In seguito al rifiuto del governo conservatore di fissare l'epoca dello scrutinio chiesto dalla popolazione per la revisione della Costituzione ticinese, i liberali insorsero a mezzodì ed occuparono l'arsenale ed il palazzo del Governo.

« I conservatori non resistettero molto. I consiglieri di Stato Respini, Casella e Gianella furono arrestati.

« La nomina di un Governo provvisorio avrà luogo immediatamente.

« Il Governo federale è già intervenuto ».

BERNA, 11. — I disordini del Ticino sono cagionati dal rifiuto del Governo cantonale di sottomettere al popolo la questione di sapere se la Costituzione, di cui una petizione con 10,000 firme domanda la revisione, sarà o no riveduta.

Il Consiglio federale discute in seduta straordinaria le misure da prendersi. E' probabile che saranno inviate truppe a Bellinzona.

BERNA, 11. — I consiglieri di Stato del Ticino, non arrestati fuggirono.

Il direttore del dicastero dell'interno fu ucciso con una revolverata che lo colpì alla gola.

Il Consiglio federale ordinò ai battaglioni 38 e 39 di partire per il Ticino.

BELLINZONA, 11. — La città è occupata dagli insorti. Venne costituito un Governo provvisorio, il quale è così composto: Rinaldo Simon, presidente; Bruni Germano, Antonio Battaglini, Plinio Seruchi e Lepori Giacomo, consiglieri.

Nessun disordine.

BERNA, 11. — Un comunicato del Consiglio federale conferma che a Bellinzona l'arsenale e il palazzo del Governo sono in mano degli insorti.

Dice che i consiglieri di Stato Castella e Gianella vennero arrestati e che il consigliere di Stato Rossi fu ucciso.

Il Consiglio federale nominò il colonnello Kuenzli come commissario federale straordinario pel Ticino.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 settembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,55 60 52 1[2.		— —
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	96,22 1[2 96,32 1[2	96 30			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			61 75
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			99 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			97 80
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			473 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			498 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			717 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			580 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1770 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —	485 86 84 1[2 84 1[4		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			75 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			486 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			480 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			613 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	8?6		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	954		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	482		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			258 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— =			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	144		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			35 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			370 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiario Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0[0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
10 settembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 461
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 94 294
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 57 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 80
	Parigi	Cheques	»	»	100 60
4	Londra	90 giorni	»	»	25 19
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Valore	Prezzo
Rendita 5 0[0	96 30
» 3 0[0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prest. Rothschild 5 0[0	99 50
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif.	565 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stampigl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	950 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	226 —
» » Immobiliare	480 —
» » Molini e Magaz. Gen.	200 —
» » Tramway Om.	148 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	243 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	470 —
» » » 4 0[0	201 —
» » Ferroviarie	291 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.